

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private.

CONTRAENTE
A.C.S.I.
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, e di impegnarsi a consegnare loro una copia, e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

CONTRAENTE
A.C.S.I.
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero

ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il presente contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni rese dal Contraente ed è regolato:

- dalle Condizioni Generali, Aggiuntive e Particolari, se espressamente richiamate, riguardanti l'assicurazione della responsabilità civile di gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti (ex art. 124 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private e art. 5 D.P.R. 24/11/70 N. 973).

secondo il testo trascritto nel separato foglio denominato "PARTE A" che è parte integrante del presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare.

Il Contraente prende atto altresì che la presente assicurazione è stipulata a norma del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La UCF Assicurazioni S.p.A., assicura, sulla base delle condizioni generali di assicurazione della polizza R.C. GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE (ex D.Lgs. 209/05, Codice delle Assicurazioni private) in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzazione per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della gara descritta nel contratto già indicato.

La garanzia vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali se previste indicate nel suddetto contratto.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzazione, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case concorrenti, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzazione, soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Cod. Civ., nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL, ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'assicurato.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

UN PROCURATORE

CONTRAENTE
A.C.S.I.
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero

Il premio di premio rata e stan possono il

L'INCARICATO

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

- Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni della sottoclenata Condizione di Assicurazione, il cui testo è inserito nel foglio che è parte integrante del presente contratto e denominato "PARTE A".

1.8 (DIFCOGIA ALLA) COMPETENZA TERRITORIALE:

CONTRAENTE
A.C.S.I.
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero

Allegato a Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
DI VEICOLI A MOTORE/NATANTI
E RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ORGANIZZATORE DI GARE E
COMPETIZIONI SPORTIVE PER DANNI NON CAUSATI DALLA
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE/NATANTI"

(ex Art. 124 del D.Lgs n. 209/05 - Codice delle assicurazioni private e Art. 5 D.P.R. 24/11/70 n. 973)

AGENZIA MILANO			
COD. AG. 2278	COD. SUBAG. 353	NAMO 53	NUMERO POLIZZA 163622/22
N. ARCHIVIAZIONE AG.		PRIDOTTO 9014	

Contraente/Assicurato ASS. DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO - VIA MONTECATINI 5 00186 ROMA	Codice Fiscale 80185150580
---	--------------------------------------

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA

La presente polizza è valida per le gare di "regolarità pura" organizzate dalla contraente per le seguenti discipline:

- motocross
- rally (una o due manifestazioni)
- enduro
- gokart
- minimoto
- minimacchine
- motoraduni e autoraduni d'epoca e NON d'epoca
- quad (moto a quattro ruote)
- motonautica (una o due manifestazioni)
- slalom
- formula challenge
- fuoristrada 4x4
- miniautodromi

N.B.: per quanto riguarda la descrizione delle gare sopra menzionate di regolarità pura e/o abilità "slalom, formula challenge, fuoristrada 4x4 e miniautodromi, si rimanda al foglio descrittivo pervenuto dalla contraente, che forma parte integrante della presente polizza.

La presente garanzia è valida a condizione che le manifestazioni siano autorizzate dalle autorità competenti.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 00.01 del 01/10/2018, **non prevede il tacito rinnovo** e cessa ogni sua efficacia alle ore 24.00 del 30/09/2019.

Il premio anticipato di Euro (comprensivo delle imposte e S.S.N.), viene considerato come premio minimo acquisito di polizza ed è soggetto a regolazione, solo per le gare in eccedenza a quelle preventivate e che avverrà alla scadenza del 30/09/2019 in base alle comunicazioni pervenute dalla contraente nel corso della durata dell'assicurazione e calcolato in base ai seguenti elementi:

- premio base per gare automobilistiche ed equivalenti:
n. preventivate 12; costo per ogni singola gara eccedente € (comprensivo delle imposte e S.S.N.)
- premio base per gare motociclistiche ed equivalenti:
n. gare preventivate 20; costo per ogni singola gara eccedente € (comprensivo delle imposte e S.S.N.)
- premio base per gare di slalom:
n. 3 in acconto al costo per ogni singola gara eccedente Euro (comprensivo delle imposte e S.S.N.)
- premio base per gare di formula challenge:
n. 3 in acconto al costo per ogni singola gara eccedente Euro (comprensivo delle imposte e S.S.N.)
- premio base per gare di accelerazione:
n. 3 in acconto al costo per ogni singola gara eccedente Euro (comprensivo delle imposte e S.S.N.)
- premio base per gare di fuoristrada trial 4x4:
n. 3 in acconto al costo per ogni singola gara eccedente Euro (comprensivo delle imposte e S.S.N.)
- premio base per gare di miniautodromi:
n. 2 in acconto al costo per ogni singola gara eccedente Euro (comprensivo delle imposte e S.S.N.)

Allegato a Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
DI VEICOLI A MOTORE/ NATANTI
E RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ORGANIZZATORE DI GARE E
COMPETIZIONI SPORTIVE PER DANNI NON CAUSATI DALLA
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE/NATANTI"

(ex Art. 124 del D.Lgs n. 209/05 - Codice delle assicurazioni private e Art. 5 D.P.R. 24/11/70 n. 973)

AGENZIA
MILANO

KOD. AG.	KOD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCHIVIAZIONE AG.	PRODOTTO
2278	353	53	163622722		9014

Contraente/Assicurato

ASS. DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO - VIA MONTECATINI 5 - 00186 ROMA


Codice Fiscale
80185150580

- premio base per numero partecipanti:
n. partecipanti preventivati 1 - costo per ogni partecipante € 227,-
- Rc dell'organizzatore:
20% calcolato su "premio base per gare automobilistiche, motociclistiche ed equivalenti"

I premi annui sopra indicati sono **COMPRESIVI DELLE TASSE DI LEGGE E DEL S.S.N.**


Il numero delle gare è stato calcolato sulla base di n. 360/360 gg.

Unipol Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)



Il Contraente/Assicurato

A.C.S.I.
Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero



UNIPOL
ASSICURAZIONI

Polizza
Responsabilità civile
di gare e competizioni sportive
di veicoli a motore e natanti

(ex art. 124 D.Lgs. 7/9/2005 n° 209 e art. 5 D.P.R. 24/11/1970 n° 973)

“PARTE A” - EDIZIONE 01/12/2005

INDICE

Nota Informativa ISVAP	pag. 2
Informativa Privacy	pag. 5
Definizioni	pag. 8
A. Condizioni generali	pag. 9
B. Condizioni aggiuntive	pag. 11
C. Condizioni particolari	pag. 11



GRUPPO UNIPOL

Nota Informativa R.C.A.

Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione.

Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Gruppo Assicurativo Unipol - con sede e Direzione Generale in Bologna Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna - ITALIA, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28.12.1962 (G.U. 18.01.1963 N. 15) e D.M. 29.04.1981 (G.U. 19.05.1981 N. 135).

1. Informazioni relative al contratto

1.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con la Unipol Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia.

Anche per tali assicurazioni la Unipol propone comunque di scegliere la legislazione italiana.

Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

1.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli all'ufficio **Unipol Risponde**, via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - telefono 051/5076554, telefax 051/5076555, e-mail: unipolrisponde@unipol.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dal esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque gior-

ni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia Assicuratrice Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

1.3 Soggetti esclusi dalla garanzia RCA

La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.) non copre i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato; non sono inoltre coperti i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art. 129 comma 2° lettere a)-b) e c) del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private.

1.4 Rinnovo del contratto e attestazione sullo stato del rischio

Il contratto non prevede il "tacito rinnovo". Il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo, o non, senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto in corso.

L'impresa deve rilasciare ad ogni scadenza annuale l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente o, se persona diversa, al Proprietario del veicolo, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Il Contraente ha l'obbligo di presentarla alla Compagnia con la quale stipula un contratto.

L'attestazione sullo stato del rischio riporterà anche la classe di merito maturata.

1.5 Facoltà di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Nei contratti stipulati con formule tariffarie che prevedono variazione in aumento o in diminuzio-

ne del premio, in relazione del verificarsi o meno di sinistri, alla scadenza annuale il Contraente ha la facoltà di rimborsare all'Impresa quanto pagato per uno o più sinistri; in caso di rinnovo verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito e il premio che sarebbe stato applicato in assenza degli stessi. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati.

1.6 Rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario

L'Impresa eserciterà azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo, per le somme che abbia dovuto pagare ai danneggiati:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24-11-2001 n. 474 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da suo dipendente o da collaboratore anche occasionale;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie, e per mostre pubblicitarie, si considera operante la garanzia anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.

Limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante, anche in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. di cui all'art. 82 del C.d.S. "Destinazione ed uso dei veicoli" VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza del-

l'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche.

Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, l'Impresa, solamente per il 1° sinistro, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali sinistri successivi, e sempre che il conducente sia lo stesso, si eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2° del D.Lgs. 209/05, Codice delle assicurazioni private, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

L'Impresa si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro.

1.7 Franchigia in caso di sinistro con conducente diverso da quello dichiarato in polizza

In caso di scelta da parte del Contraente del tipo tariffa "Conducente dichiarato", se al momento del sinistro il conducente è diverso da quello dichiarato in polizza, con caratteristiche di rischio tali da richiedere un premio più elevato, l'Impresa applicherà una franchigia fissa il cui ammontare è indicato nella tariffa a disposizione del Cliente in Agenzia.

1.8 Diritto alla conservazione della classe di merito

Il Contraente ha diritto di chiedere che il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente all'estero, o oggetto di furto sia reso valido per altro veicolo, con conseguente conservazione della classe di merito, a condizione che vi sia identità di proprietario.

Il diritto alla conservazione della classe di merito nei predetti casi può essere fatto valere anche dal coniuge qualora sia in regime di comunione di beni.

2. Informazioni relative ai sinistri ed al risarcimento dei danni da circolazione

2.1 Modello di constatazione amichevole da utilizzare in caso di sinistro

In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato



prontamente all'Impresa utilizzando il **modello di constatazione amichevole** di incidente ("modulo blu") consegnato all'atto della stipulazione del contratto.

Il "modulo blu" deve essere compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro.

2.2 Risarcimento dei danni alle cose

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal "modulo blu".

In entrambi i casi dovranno essere specificata data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.

2.3 Risarcimento dei danni alla persona

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal "modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

2.4 Indennizzo Diretto CID

Unipol aderisce alla convenzione Indennizzo Diretto (CID).

La CID prevede l'indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato da parte della Compagnia Assicuratrice Unipol nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte e se ricorrono le seguenti condizioni:

- i veicoli coinvolti siano solo due con la sola esclusione di ciclomotori e macchine agricole;
- i danni riguardino cose e/o lesioni con il limite di 15.000,00 Euro a persona;
- la Compagnia Assicuratrice di controparte aderisca alla CID;
- entrambi i conducenti abbiano firmato il "modulo blu" e lo abbiano compilato in ogni sua parte.

3. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

4. Prevenzione e sicurezza stradale

Si raccomanda per i ciclomotori e motocicli l'uso del casco di protezione e per le autovetture l'uso delle cinture di sicurezza.

La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari.

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Il Direttore Generale
(Carmelo De Marco)



UNIPOL
ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione generale: Via Salinguardo, 45 - 40138 Bologna (Italia)
tel. 0518077111 - casella postale AD 4705 - telefax 051875340
Capitale sociale € 2.360.144.410 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e partita IVA 00384160371 - R.F.A. 160304
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28-12-1962 (G.U. 16-1-1963 N. 15) e D.M. 29-4-1981 (G.U. 19-5-1981 N. 135)



A CONDIZIONI GENERALI**A.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.** -

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile dell'Organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obblighi, per i danni configurati nell'art. 124 della Legge e nell'art. 5 del D.P.R. 24/11/1970 n° 973. Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e dei natanti partecipanti a gare e competizioni nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "condizioni aggiuntive" e della relativa "premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "condizioni aggiuntive".

La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo o natante, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali sempreché le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

A.2 ESCLUSIONE E RIVALSA. - L'assicurazione non è operante:

- se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione (del certificato o licenza di navigazione), nonché comunque, se il veicolo o natante è monoposto;
- se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
- se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi;
- per le gare motociclistiche su piste innevate e/o ghiacciate (moto ski) sono esclusi i danni allo sciatore trainato ed i danni tra

sciatori trainati. (Natanti: sono esclusi i danni provocati agli sciatori trainati nonché i danni che uno sciatore può provocare ad altro sciatore trainato);

- nel caso di veicolo o natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/1992 n° 285 (codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

A.3 VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE LIMITI DI NAVIGAZIONE. - L'assicurazione vale:

- per le gare automobilistiche e motociclistiche: per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, compresi eventuali tratti di percorso oltre confine previsti del regolamento particolare di gara;
- per le gare motonautiche: per le acque territoriali italiane compresi gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento particolare di gara.

A.4 DURATA DEL CONTRATTO. - Il contratto ha durata pari a quella della gara delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**A.5 APPLICAZIONE DEL PREMIO E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.** - Al contratto si applicano le tariffe e le condizioni in vigore al momento della stipulazione.**A.6 PAGAMENTO DEL PREMIO.** - Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro il rilascio da parte dell'Impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 24/11/1970 n° 973. Anche la parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili, determinata provvisoriamente sulla base dei dati forniti dal Contraente, deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione al termi-

ne del periodo assicurativo.

Il premio per vettura (corse automobilistiche) e per motociclista (corse motociclistiche) e per pilota (corse motonautiche) è dovuto per intero, anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari, se previste.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonché ad esibire, a richiesta dell'Impresa, la relativa documentazione ufficiale compresa copia conforme dell'incartamento di chiusura della gara redatto dal direttore della stessa per l'Autorità sportiva competente.

La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente, il diritto di rivalsa, per i sinistri avvenuti nel periodo al quale la regolazione del premio si riferisce.

Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o delle prove ufficiali (se previste), si fa luogo al rimborso del premio anticipato, escluso le imposte. In caso di interruzione a gara iniziata, il premio è dovuto per intero.

A.7 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO. - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché dell'invio

di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ovvero di rivalersi per la somma che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza della applicazione dell'art. 144 comma 2° della Legge.

A.8 GESTIONE DELLE VERTENZE. - L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio, nei casi in cui la procedura lo richieda.

A.9 FORO COMPETENTE. - Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

A.10 IMPOSTE E TASSE. - Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

A.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. - Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

B. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(Valide se espressamente richiamate nella "Parte B" del contratto)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione della condizione A.2 "Esclusione e rivalsa" ultimo comma e A.11 "Rinvio alle norme di legge", nonché, per quanto non previsto da tali "condizioni generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto non compatibili con le sottoestese condizioni, aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. n° 129 della Legge.

151 ORGANIZZATORI UFFICIALI DI GARA, DIPENDENTI ED AUSILIARI DEGLI ORGANIZZATORI. - Sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti i comitati organizzatori, gli

ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi e all'organizzazione delle gare e competizioni automobilistiche e motociclistiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

152 SECONDI CONDUTTORI PARTECIPANTI A GARE E COMPETIZIONI AUTOMOBILISTICHE. - Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono considerati equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara, ed in tale caso la garanzia è operante nei limiti da questo stabiliti.

C. CONDIZIONI PARTICOLARI

(da richiamare specificatamente nella parte "B" del contratto)

157 MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA CON GARE IN PIÙ CATEGORIE TARIFFALI. - La manifestazione prevede gare considerate in più categorie tariffali svolgentisi in più giornate.

162 GARE AUTOMOBILISTICHE DIVERSAMENTE TITOLATE. - La manifestazione prevede gare diversamente titolate; a quella tariffal-

mente più elevata, partecipa una sola vettura.

170 GARE DI CICLOMOTORI. - La copertura assicurativa è relativa ad una gara di ciclomotori che non superano la velocità di 40 km/h.

172 MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICHE DI FUORISTRADA. - La manifestazione prevede prove speciali o valutative.